

Delibera 25 novembre 2014, n. 1410

Disposizioni concernenti i certificati di abilitazione per utilizzatori professionali e per distributori di prodotti fitosanitari nonché per consulenti

Allegato

Disposizioni inerenti i certificati di abilitazione per utilizzatori professionali e per distributori di prodotti fitosanitari nonché per consulenti

1. Disposizioni generali

Il Decreto ministeriale 22 gennaio 2014 che adotta il Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, prevede un corso di formazione di base, con relativo esame finale nonché una formazione di aggiornamento per utilizzatori professionali e distributori di prodotti fitosanitari e per consulenti; tali corsi devono essere documentati.

La Provincia autonoma di Bolzano rilascia i certificati di abilitazione per gli utilizzatori professionali, per i distributori e i consulenti. I relativi certificati di abilitazione sono rilasciati previa frequenza di specifici corsi di formazione di base e previo ottenimento di una valutazione positiva nelle materie elencate nell'allegato I del Decreto legislativo n. 150/2012 e degli obiettivi formativi elencati nell'allegato I, parte A, del Decreto ministeriale 22 gennaio 2014.

I certificati di abilitazione sono validi per cinque anni e alla scadenza sono rinnovati, a richiesta del/della titolare, previa verifica di partecipazione a una formazione obbligatoria. I certificati di abilitazione sono validi su tutto il territorio nazionale.

Ai sensi del succitato Decreto ministeriale 22 gennaio 2014 gli uffici provinciali competenti possono procedere fino al 26 novembre 2014 al rilascio o al rinnovo delle abilitazioni secondo le modalità regolamentari previgenti alla data di entrata in vigore del Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.

2. Certificati di abilitazione

2.1 Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari

A decorrere dal 26 novembre 2015 il certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari costituisce requisito obbligatorio per acquistare e/o utilizzare i prodotti fitosanitari destinati a utilizzatori professionali.

2.2 Certificati di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari

A decorrere dal 26 novembre 2015 il certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari costituisce un requisito obbligatorio per la distribuzione sul mercato (all'ingrosso o al dettaglio) di tutti i prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori professionali. Per i prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali il venditore è tenuto a fornire informazioni sui rischi per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro uso.

2.3 Certificato di abilitazione alla consulenza

A decorrere dal 26 novembre 2015 il certificato di abilitazione alla consulenza costituisce un requisito obbligatorio per svolgere attività di consulente nell'ambito della difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari, indirizzata anche alle produzioni integrate e biologiche. Rappresenta, pertanto, un requisito obbligatorio anche per i soggetti che forniscono consulenza nell'ambito di progetti o di specifiche misure a ciò finalizzati ed incentivati dalla pubblica amministrazione.

2.4 Campo d'applicazione e incompatibilità

La formazione di base e l'esame per l'ottenimento del certificato di abilitazione alla vendita valgono anche come formazione di base ed esame per l'ottenimento del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari. La formazione di base e l'esame per l'ottenimento del certificato di abilitazione alla consulenza valgono come formazione di base ed esame per il certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari e alla vendita di prodotti fitosanitari.

Il soggetto in possesso del certificato di abilitazione alla vendita non può svolgere l'attività di consulenza.

L'attività di consulente è incompatibile con la condizione dei soggetti che hanno rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con soggetti titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari.

3. Competenze

a) Il rilascio e il rinnovo, la sospensione temporanea e la revoca del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari nonché del certificato di abilitazione alla consulenza è di competenza dell'Ufficio Frutti- viticoltura della Ripartizione provinciale Agricoltura.

b) Il rilascio e il rinnovo, la sospensione temporanea e la revoca del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari è di competenza dell'Ufficio Igiene e salute pubblica della Ripartizione provinciale Sanità.

4. Formazione di base

I corsi di formazione di base obbligatoria per l'ottenimento delle autorizzazioni sono organizzati con la collaborazione della Ripartizione provinciale agricoltura e della Ripartizione provinciale Sanità.

I corsi di formazione propedeutici al rilascio delle abilitazioni hanno una durata minima di 20 ore per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari e di 25 ore per i distributori ed i consulenti.

I corsi di formazione di base sono articolati in moduli. Per l'ottenimento di tutti i tre tipi di abilitazioni i partecipanti hanno moduli con un'unità didattiche comuni per le prime 20 ore. I partecipanti al corso per l'ottenimento dell'abilitazione alla vendita o alla consulenza devono partecipare, in aggiunta, ad appositi moduli di specializzazione di almeno 5 ore.

Il numero minimo di partecipanti al corso base è fissato in 10 persone per i moduli comuni e 5 persone per i moduli di specializzazione. In casi motivati l'ufficio provinciale competente può disporre altrimenti.

5. Requisiti di accesso ai corsi di formazione di base

a) Possono accedere ai corsi di formazione per il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari soltanto i soggetti in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale o lauree, anche triennali, in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie.

b) Possono accedere ai corsi di formazione per il rilascio del certificato di abilitazione alla consulenza soltanto i soggetti in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale o lauree, anche triennali, in discipline agrarie e/o forestali.

6. Modalità di rilascio dei certificati di abilitazione

6.1 Presupposti per il rilascio

I certificati di abilitazione sono rilasciati dal rispettivo ufficio competente alle persone che hanno compiuto 18 anni e ne hanno fatta relativa richiesta e che hanno frequentato il rispettivo corso di formazione di base, ottenendo una valutazione positiva nelle materie elencate nell'allegato I del Decreto legislativo n. 150/2012 e degli obiettivi generali elencati nell'allegato I, parte A, del decreto ministeriale 22 gennaio 2014.

La frequenza ai moduli formativi non deve essere inferiore al 75% del monte ore complessivo e deve essere comprovata da specifico attestato di frequenza emesso dall'organizzatore del corso. I moduli di specializzazione per i venditori ed i consulenti devono essere frequentati per intero.

6.2 Esami

a) Per ottenere il certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari la persona deve avere ottenuto una valutazione positiva ad un esame scritto in forma di quiz (Single Choice-Test) formato da 20 domande. La valutazione è da considerarsi positiva, se all'80% delle domande viene risposto correttamente. Persone che non ottengono una valutazione positiva all'esame scritto possono ripeterlo una volta. Dopo la seconda valutazione negativa l'esame può essere sostenuto in forma orale una volta davanti alla commissione di esperti di cui al punto 10.

b) Venditori e consulenti devono sostenere in aggiunta all'esame scritto di cui al punto a) un esame orale presso una commissione di esperti di cui al punto 10. Chi non ha superato l'esame orale può ripeterlo una volta.

c) La domanda di ammissione all'esame deve essere presentata su apposito modulo entro 12 mesi dalla data di fine corso, al competente ufficio, altrimenti il candidato deve frequentare nuovamente il corso di formazione di base.

7. Eccezioni

7.1 Esenzione dall'obbligo della frequenza del corso di formazione base per utilizzatori professionali

Sono esentati dall'obbligo di frequenza del corso di formazione base per ottenere il certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari i soggetti in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie. Ai fini dell'acquisizione della suddetta abilitazione, i soggetti interessati sono comunque tenuti a superare l'esame di abilitazione.

7.2 Esenzione dall'obbligo della frequenza dei corsi di formazione base per consulenti

Sono esonerati dall'obbligo di frequenza del corso di base e dall'esame per ottenere il certificato di abilitazione come consulenti i seguenti soggetti:

a) gli ispettori fitosanitari così come individuati dal Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche, se svolgono istituzionalmente un'attività di consulenza di cui al punto 2.3;

b) i docenti universitari che operano nell'ambito di insegnamenti riguardanti le avversità delle piante e la difesa fitosanitaria; tale fattispecie deve essere opportunamente documentata da parte dell'Università;

c) i ricercatori delle Università e di altre strutture pubbliche di ricerca che operano nel settore delle avversità delle piante e della difesa fitosanitaria, tale fattispecie deve essere opportunamente documentata da parte dell'Università o di altre strutture pubbliche di ricerca;

d) i soggetti che, alla data del 26 novembre 2015, abbiano acquisito una documentata esperienza lavorativa di almeno 2 anni nel settore dell'assistenza tecnica o della consulenza nel settore della difesa fitosanitaria applicata alle produzioni integrata e biologica, maturata anche nell'ambito di piani o misure riconosciute dall'Autorità provinciale competente o presso Servizi pubblici;

e) gli aspiranti consulenti in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale o lauree, anche triennali, in discipline agrarie e/o forestali che già alla data del 26 novembre 2015, dimostrino di avere frequentato un corso di formazione, con valutazione finale positiva, organizzato o riconosciuto dall'ufficio provinciale competente e che rispetti i contenuti minimi di cui all'allegato I del Decreto legislativo n. 150/2012.

8. Rinnovo dei certificati di abilitazione

8.1 Modalità di rinnovo

I certificati di abilitazione sono rinnovati dall'ufficio competente, su richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi o iniziative di aggiornamento o in base a crediti formativi da acquisire nell'arco del periodo di validità dell'abilitazione.

La richiesta di rinnovo del certificato di abilitazione può essere effettuata sei mesi prima e fino a dodici mesi dopo la scadenza della validità del certificato.

I certificati di abilitazione emessi prima che le presenti disposizioni diventino efficaci, mantengono la propria validità fino alla naturale scadenza, ma devono essere rinnovati secondo le presenti disposizioni.

I certificati di abilitazione per distributori di prodotti fitosanitari emessi ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, possono quindi essere rinnovati anche se il soggetto non ha i requisiti secondo il punto 5.1.

8.2 Aggiornamento obbligatorio

Al fine del rinnovo del certificato di abilitazione il richiedente deve, a partire dal 26 novembre 2014 documentare la frequenza ad attività formativa di aggiornamento di almeno dodici ore inerenti i contenuti minimi di cui all'allegato I del Decreto legislativo n. 150/2012 e degli obiettivi formativi elencati nell'allegato I, parte A, del decreto ministeriale 22 gennaio 2014.

La formazione obbligatoria di aggiornamento può essere svolta attraverso corsi specifici o iniziative di aggiornamento, basati anche su un sistema di crediti formativi da completare nell'arco dei 5 anni di validità dell'abilitazione.

Sono ammessi come crediti formativi inoltre iniziative di aggiornamento approvate da altre Regioni o Provincie come aggiornamento obbligatorio per il rinnovo dei certificati di abilitazione.

Gli uffici provinciali competenti per il rinnovo dei relativi certificati di abilitazione pubblicano sul proprio sito internet i corsi o iniziative di aggiornamento tenuti a livello provinciale che sono riconosciuti come aggiornamento obbligatorio.

9. Durata della sospensione dei certificati di abilitazione

Il periodo di sospensione per le diverse abilitazioni è stabilito secondo i criteri riportati nell'allegato I, parte C, del Decreto ministeriale 22 gennaio 2014 dalla Giunta provinciale con proprio provvedimento.

10. Commissione di esperti

10.1 Istituzione e composizione della commissione di esperti

Con decreto del direttore della Ripartizione provinciale Agricoltura in base alle comunicazioni delle rispettive amministrazioni che hanno designato i propri rappresentanti, è istituita una commissione di esperti composta, come segue:

- a) un/una rappresentante della Ripartizione provinciale Agricoltura con funzione di coordinatore;
- b) un/una rappresentante dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige;
- c) un/una rappresentante della Agenzia provinciale per l'ambiente.

10.2 Compiti della commissione di esperti

La commissione di esperti ha i seguenti compiti:

- a) esame orale dei/delle richiedenti che per due volte hanno ottenuto un esito negativo all'esame scritto per l'abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari;
- b) esame orale dei/delle richiedenti del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e dei/delle richiedenti del certificato che abilita all'attività di consulente.

11. Tariffe dei corsi

I corsi di formazione di base e di aggiornamento organizzati dalla pubblica amministrazione sono tariffati. Le tariffe saranno fissate con decreto del direttore della Ripartizione provinciale Agricoltura in base alla delibera della Giunta provinciale del 6 dicembre 2010, n. 1992.

12. Disposizioni transitorie

Soggetti con certificati di abilitazione con scadenza compresa tra il 26 novembre 2014 ed il 26 novembre 2015 dovranno assolvere all'obbligo delle previste dodici ore di aggiornamento entro e non oltre il 31 dicembre 2015. Fino all'assolvimento di detto obbligo rimarrà valido il certificato di abilitazione già in possesso.